

CAMERA DEI DEPUTATI N. 323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, AZZOLINI, CARRUS, RIGHI, RICCI, ALESSI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, ASTONE, AZZARO, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, COBELLIS, CONTU, CORSI, COSTA SILVIA, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FIORI, FOTI, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI, GALLI, GITTI, GRIPPO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PERRONE, PIREDDA, PORTATADINO, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, RICCIUTI, RINALDI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 2 luglio 1987

**Modifica all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli
aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le necessarie riforme dei servizi giudiziari e dell'ordinamento del personale giudiziario vi è indubbiamente quella che riguarda l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori degli uffici notifiche ed esecuzioni, nonché dei loro servizi.

Un'anomalia del vigente ordinamento va riscontrata nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, che parifica il personale in esame, ad alcuni effetti, agli impiegati statali, mentre nei successivi articoli di tale ordinamento sono dettate norme che assimilano il personale stesso agli statali mede-

simi, per cui sia la suprema Corte di cassazione sia il Consiglio di Stato hanno affermato il principio che detto personale è disciplinato da un rapporto di pubblico impiego statale.

D'altra parte, di fronte alla disposizione dell'articolo 2, avviene che il personale è costretto a ricorrere agli organi giurisdizionali per vedersi applicate disposizioni e benefici dettati per gli impiegati dello Stato.

Appare quindi necessario ed urgente modificare l'articolo 2 come è previsto nel testo seguente (articolo 1).

Per un errore di interpretazione degli atti parlamentari, la Corte dei conti non credette di registrare nel 1970 un decreto

del Ministro di grazia e giustizia, che attribuiva all'ufficiale giudiziario Marciai Ferruccio i benefici combattentistici previsti dalla nota legge 24 maggio 1970, n. 336.

L'amministrazione della giustizia, adeguandosi al rilievo della Corte dei conti, ha negato per lunghi anni l'attribuzione di tali benefici, facendo presente che tale personale non ne aveva diritto.

Molti ufficiali giudiziari ed aiutanti hanno quindi dovuto rinunciare a chiedere l'applicazione dei benefici e il collocamento a riposo anticipato; altri hanno, invece, presentato ricorsi giurisdizionali che sono stati accolti dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (e da altri Tribunali regionali amministrativi) con sentenze confermate dal Consiglio di Stato fino alla nota decisione della IV sezione n. 245 del 10 marzo 1981 (Ministero giustizia contro Romano Luigi ed altri e più recentemente n. 739 del 21 ottobre 1983, Ministero giustizia contro Venturiello Pasquale ed altri).

L'amministrazione sta ora applicando i benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai destinatari del giudicato ed ha anche deciso di applicarli ad altri ufficiali giudiziari e aiutanti (e quindi anche ai coadiutori degli uffici delle notifiche ed esecuzioni).

D'altra parte, avendo l'amministrazione reiteratamente fatto conoscere, per lunghi anni, che i benefici non erano applicabili agli anzidetti operatori della giustizia, ha costretto gli operatori stessi a rinunciare (o dilazionare) la richiesta di esodo volontario con i benefici combattentistici, avendo, appunto, risposto ai richiedenti, che potevano chiedere il collocamento a riposo senza l'applicazione dei benefici anzidetti.

Di fronte a questa situazione, appare doveroso, da parte del legislatore, di riaprire i termini per presentare l'istanza per ottenere i benefici combattentistici relativi alla quiescenza e alla indennità di buonuscita, rimediando, sia pure in parte, all'errore di interpretazione della legge, commesso dall'amministrazione.

In questo senso è stato predisposto l'articolo 2 del testo che segue.

È necessario, inoltre, introdurre una norma aggiuntiva, all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori che godono di pensioni tabellari, in modo che possa essere anche ai medesimi applicata la disposizione che prevede l'attribuzione (ai fini di quiescenza) di sei anni di anzianità convenzionale; è stata, pertanto, predisposta la norma dell'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dettate per gli impiegati civili dello Stato sono applicate agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori degli uffici notifiche ed esecuzioni, in quanto non siano incompatibili con il presente ordinamento e con le disposizioni dettate nei codici di rito civile e di rito penale ».

ART. 2.

1. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, per la domanda di collocamento a riposo anticipato sono riaperti a favore degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notifiche ed esecuzioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni cinque.

ART. 3.

1. Nei confronti degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari, coadiutori degli uffici notifiche ed esecuzioni, che godono di pensioni tabellari, i tre aumenti periodici previsti nel primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono sostituiti da sei anni di anzianità ai fini pensionistici.

ART. 4.

1. Il personale di cui agli articoli 2 e 3, cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, può inoltrare all'amministrazione dalla quale dipendeva la richiesta di applicazione dei benefici combattentistici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.